

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE ITALIANA ROLFING®

### Art. 1

E' costituita l'Associazione Italiana di Integrazione Strutturale Rolfing, indicata anche con la sigla AI.R.

### Art.2

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

### Art.3

La sede legale è a Rimini, e potrà essere trasferita altrove, purché in Italia dietro decisione del Consiglio Direttivo. L'Associazione Italiana Rolfing è presente su tutto il territorio nazionale con sedi e/o referenti regionali nominati dall'Assemblea.

### Art.4

L'associazione ha per scopo:

- 1) riunire e rappresentare i professionisti attestati dal Rolf Institute of Structural Integration, con sede a Boulder, Colorado, USA, (di seguito definiti Rolfers) che operano nel territorio italiano;
- 2) difendere i loro diritti e interessi professionali;
- 3) mantenere contatti con il Rolf Institute sopra citato promuovendo a beneficio dei soci l'interscambio intellettuale, professionale ed economico;
- 4) diffondere la conoscenza e gli obiettivi del Rolfing in Italia;
- 5) promuovere corsi:
  - a) di preparazione alla pratica del Rolfing (pre-training);
  - b) di formazione di nuovi rolfers così come autorizzata dal Rolf Institute sopra citato;
  - c) di aggiornamento e formazione dei propri associati;
- 6) vigilare affinché i soci rispettino le regole etiche e professionali e le norme obbligatorie di comportamento per tutti gli associati riportate nel Codice Deontologico e nel Regolamento, che formano parte integrante del presente statuto.
- 7) promuovere strumenti a favore dell'utenza, mediante la gestione di uno sportello del cittadino

### Art.5

Nell'associazione sono presenti varie categorie di soci:

- soci fondatori: coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo lo statuto prima della sua registrazione iniziale (3 luglio 1990); hanno diritto di voto;
- soci ordinari: coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal regolamento; sono Rolfers; hanno diritto di voto;
- soci onorari: possono essere Rolfers o meno e sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci per i loro meriti acquisiti a favore dell'associazione; non hanno diritto di voto.

### Art.6

L'aspirante socio ordinario deve possedere il titolo professionale di "Certified Rolfer™" rilasciato dal Rolf Institute of Structural Integration con sede in 5055 Chapparral Court, Suite 103, Boulder (CO) USA, così come dettagliatamente elencato e verificato sul relativo sito [www.rolf.org](http://www.rolf.org) e presentare domanda al Consiglio direttivo, fornendo le indicazioni richieste. Il Consiglio direttivo esamina le domande, controlla la veridicità di quanto affermato nella stessa e delibera l'ammissione dei nuovi soci, con decisione inappellabile.

Il nuovo socio si assume l'obbligo del rispetto dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e in particolare delle norme etiche e professionali e delle norme obbligatorie di comportamento per tutti gli associati di cui al Regolamento e Codice Deontologico.

I Soci hanno l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante attraverso le attività così come specificate nel Regolamento.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- a. richiamo
- b. diffida
- c. espulsione dall'Associazione.

L'iscrizione all'associazione è gratuita per i soci onorari. I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, che rappresenta un mero contributo alla gestione amministrativa dell'associazione per la copertura delle spese correnti. L'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale è deliberato di anno in anno dal consiglio direttivo.

La perdita della qualità di socio (ordinario o fondatore) può avvenire per :

- la perdita dei requisiti di accesso o di quelli richiesti per la permanenza nell'associazione
- dimissioni
- mancato pagamento della quota annuale
- esclusione
- perdita della qualità di Rolfer
- mancato rispetto dell'obbligo di formazione permanente prevista nel Regolamento Interno.

La quota associativa o contributo associativo, NON è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### **Art.7**

Gli organi sociali sono:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il consiglio direttivo
- c. Il presidente
- d. Il Collegio dei probiviri
- e. Il Comitato Scientifico
- f. Il Comitato Editoriale

#### **Art.8**

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e associative e non sospesi per provvedimenti disciplinari.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo su propria iniziativa o su richiesta scritta di tanti soci che rappresentino almeno il 25% del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale purché in Italia, tanto in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto a mezzo di delega scritta, con un massimo di quattro deleghe per socio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera per:

- indirizzi e direttive generali dell'associazione
- bilancio consuntivo e preventivo
- numero dei componenti del consiglio direttivo
- nomina del consiglio direttivo
- sospensione temporanea o esclusione dei soci
- nomina dei probiviri
- approva il regolamento interno

e ogni altra materia diversa da quella espressamente attribuita all'assemblea straordinaria e al consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- variazioni dello statuto sociale;
- scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori (uno o più) e devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

E' ammessa la possibilità che i partecipanti all'assemblea intervengano a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio-visivo ovvero con altri mezzi telematici. In tal caso:

- a. tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- b. deve essere assicurata, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso;
- c. deve essere assicurata la contestualità dell'esame della deliberazione;
- d. la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta, può essere promossa da ciascun membro del direttivo o dai soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del totale.

Ai fini della consultazione scritta, gli amministratori o i soci promotori dovranno predisporre un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le modalità per esprimere il consenso, l'astensione o la contrarietà;
- il termine, entro il quale i soci dovranno far pervenire alla società la loro espressione.

Il documento contenente la proposta di decisione dovrà essere trasmesso a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e se nominati, ai sindaci, con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compreso il fax e la posta elettronica.

I soci con gli stessi strumenti dovranno trasmettere, entro i termini previsti, alla società ad ai soggetti proponenti l'espressione del loro voto favorevole, contrario o di astensione, con relativa motivazione, in forma scritta e con l'apposizione della loro sottoscrizione.

Le trasmissioni previste dal presente articolo dovranno avvenire all'indirizzo di ciascun socio risultante dal libro soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente comma, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

## **Art.9**

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea ordinaria con voto palese.

Il numero dei componenti il consiglio direttivo è fissato annualmente dall'assemblea ordinaria.

Possono essere eletti solo soci ordinari o fondatori aventi diritto di voto.

Il consiglio eletto sceglie tra i suoi membri il presidente, il vice presidente e il segretario.

Il segretario collabora direttamente con il presidente, cura ed aggiorna il libro soci e redige i verbali delle riunioni degli organi sociali. Il segretario può svolgere anche le funzioni di tesoriere. Se la funzione di tesoriere è affidata a persona estranea all'associazione tale persona non ha il diritto di voto in seno al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo si riunisce dietro convocazione anche verbale del Presidente con preavviso di dieci (10) giorni.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri; in caso di parità prevale il voto espresso dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente.

Tutte le sedute del consiglio direttivo sono aperte al libero accesso dei soci senza però che questo costituisca diritto di intervento o voto da parte degli stessi. Venendo a mancare uno dei membri durante l'esercizio sociale, il consiglio direttivo potrà sostituirlo, nominandolo per cooptazione, fino alla prossima assemblea. Il consiglio direttivo ha il compito di vigilare sul rispetto, da parte dei soci, dello statuto delle regole etiche e professionali e delle norme obbligatorie di comportamento per tutti gli associati riportate in allegato (allegato A e B) ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con le seguenti eccezioni:

- acquisto, vendita di beni immobili, costituzione di diritti reali relativi agli stessi;
- acquisto o vendita di titoli azionari;
- acquisto o vendita di beni mobili per un importo semestrale superiore a 250.000 Euro.

Le decisioni del Direttivo possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- b. deve essere assicurata, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso;
- c. deve essere assicurata la contestualità dell'esame della deliberazione;
- d. la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 10**

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; presiede le assemblee e il consiglio direttivo; è sostituito dal vice presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art.11**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, eventuali controversie sociali tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organismi.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

#### **Art.11 bis**

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri ed ha il compito di:

- promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare la figura del rolfer e l'attività dell'associazione,
- dare un contributo scientifico-culturale all'attività dell'associazione,
- essere promotore di processi di innovamento e miglioramento della professione.

#### **Art. 12**

Tutte le cariche sociali hanno una durata di tre anni. Al termine del mandato le cariche possono essere riconfermate per massimo 2 volte consecutive. Non sono remunerate.

#### **Art.13**

Le sanzioni disciplinari a carico di un socio per il mancato rispetto dello statuto possono essere:

- ammonizione scritta
- sospensione temporanea dai diritti di socio
- esclusione

Le sanzioni sono decise dall'assemblea ordinaria, ad eccezione dell'ammonizione scritta, di competenza del Consiglio direttivo.

#### **Art.14**

Vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni acquisiti a titolo gratuito e/o oneroso, dai fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio, da erogazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione e associative, dai corrispettivi specifici dei soci, dai redditi del patrimonio, da contributi di enti pubblici o privati, italiani o esteri, o dei soci, dalle raccolte pubbliche occasionali di fondi e da liberalità. Possono esserci proventi commerciali accessori all'attività istituzionale.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il consiglio direttivo predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo e lo presenta all'assemblea per l'approvazione.

Vi è obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa dell'ente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art3 comma 190 della legge 23-dic 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il regolamento e il codice deontologico sono parte integrante dello Statuto.

#### **Art.16**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di Enti.